

Di Stivatori, & di vettovaglie che il mercante metterà in nave.

Cap. 73.

A Ncora è tenuto il patron a gli mercanti di dare huomini, che sapino la Nave stivare, se la Nave stiva Atrau, & li mercanti li debbono pagare, & il patrone di nave è tenuto a li mercanti di portare gli suoi panni da vestire e dormire, casse & vettovaglia di mangiare, tanto che sia bastante al mercante, imperoche se il mercante vi vorrà mettere vettovaglia per rivendere o altre cose in compagnia o huomo per lui, è tenuto pagare nolo alla nave.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto anche il Padrone a provvedere i Mercanti di Uomini atti a stivare la loro roba, se la Nave stiva in trave, cioè dire balle di lana, cotone, e simili, e i Mercanti sono tenuti a pagarli.

Di più è tenuto a portare a i Mercanti i loro panni da vestire, e dormire, casse, e commestibili bastanti al Mercante. Ma per il soprappiù, e per vettovaglie da rivendere, è tenuto il Mercante a pagare il nolo.

Su questo Capitolo vedi il Targa Ponderat. marit. cap. 27. n. 1. & cap. 49. num. 5.

Come il Mercante debba haver piazza nella Nave.

Cap. 74.

L patron della nave, debba dare piazza a mercanti, il Nocchiero debbe fare venire il Scrivano, il mercante, & a quello mercante debba dare più piazza, che da più nolo, & guadagno alla nave.

SPIE-